

8455/08



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Vincenzo CARBONE - Primo Presidente -  
Dott. Giovanni PRESTIPINO-Presidente di sezione-  
Dott. Roberto PREDEN - Presidente di sezione -  
Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI - Consigliere -  
Dott. Antonio MERONE - Consigliere -  
Dott. Pasquale PICONE - Consigliere -  
Dott. Fabrizio FORTE - Consigliere -  
Dott. Ettore BUCCIANTE - Consigliere -  
Dott. Giovanni AMOROSO - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

sul ricorso proposto da:

LUPO MARIA ROSARIA, nella qualità di amministratore di sostegno di LUPO ANTONIO, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L. MANTEGAZZA 24, presso il Cav. GARDIN LUIGI, rappresentato e difeso dall'avvocato LIVIELLO MARIO, giusta delega a margine del ricorso;

- **ricorrente** -

2008

**contro**

237

PANZA GIUSEPPE, rappresentato e difeso da sé stesso e

Oggetto

Rimborso proventi professionali

R.G.N. 8482/06

Cron. 8455

Rep. 2285

Ud. 19/02/08



dall'avvocato COLUZZI ALESSANDRO, presso il cui studio  
è elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI VILLA  
PEPOLI 4;

- **controricorrente** -

**contro**

REGIONE PUGLIA, in persona dell'Assessore delegato pro-  
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA  
SANTIAGO DEL CILE 7, presso lo studio dell'avvocato  
FRANCO MATERA, rappresentata e difesa dall'avvocato  
CARRIERI CARLINO, giusta delega a margine del  
controricorso;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 1177/05 della Corte d'Appello di  
BARI, depositata il 05/12/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 19/02/08 dal Consigliere Dott. Giovanni  
AMOROSO;

uditi gli avvocati Carlino CARRIERI, Alessandro  
COLUZZI;

udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott.  
Vincenzo NARDI che ha concluso per l'A.G.O. e  
rimessione a Sezione semplice per l'ulteriore corso.

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con atto di citazione notificato in data 17.1.1998 l'avv. Giuseppe Panza, premetteva che, con un precedente atto di citazione notificato in data 8.4.1994, il Vice Procuratore Generale presso la Procura Regionale della Corte dei Conti — Sezione Giurisdizionale per la Puglia — aveva convenuto in giudizio dinanzi al medesimo organo giurisdizionale l'avv. Antonio Lupo, nella qualità di componente del Comitato Esecutivo dell'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Puglia (E.R.S.A.P.), per ivi sentirlo condannare, in solido con altri convenuti, al pagamento della complessiva somma di lire 28.346.598,380, oltre accessori e rivalutazione monetaria per non aver assunto alcuna iniziativa corretta, pur dopo l'intervenuto del richiamato art. 17 d.l. 2.3.1989, n. 65, convertito con legge n. 65/1989, che aveva eliminato ogni dubbio interpretativo circa le modalità di calcolo del salario di anzianità; che il medesimo avv. Antonio Lupo aveva conferito mandato difensivo all'avv. Giuseppe Panza al fine di resistere nel giudizio promosso dalla Procura della Corte dei Conti; che, in adempimento al predetto mandato, il professionista incaricato aveva provveduto alla redazione della comparsa di costituzione depositata unitamente al fascicolo di parte e successivamente alla discussione della causa tenutasi dinanzi alla Corte dei Conti in data 6.12.1994, chiedendo l'integrale rigetto della domanda proposta; che, con sentenza n. 16 del 3.4.1997, la Corte dei Conti aveva assolto il convenuto rigettando le domande proposte dalla Procura; che le richieste di pagamento delle proprie competenze professionali erano rimaste insoddisfatte. Pertanto aveva convenuto dinanzi al Tribunale di Bari l'avv. Antonio Lupo perché fosse condannato al pagamento in suo favore della somma di £ 596.785.147, di cui £ 427.000 per spese, £ 4.650.000 per diritti, £ 442.000.000 per onorari e £ 44.665.000 per spese generali, oltre IVA e CAP nonché interessi e maggior danno ex art. 1224 cc..

Costituitosi in giudizio, con comparsa del 6.3.1998, l'avv. Antonio Lupo assumeva che l'attività difensiva per cui era richiesto il pagamento atteneva ad un giudizio di responsabilità amministrativo-contabile, nel quale era stato chiamato a rispondere nella qualità di componente del Comitato Esecutivo dell'E.R.S.A.P. e che perciò le spese di difesa dovevano gravare sull'E.R.S.A.P. ovvero sulla Regione Puglia



— successore ex lege nelle obbligazioni del predetto Ente — ai sensi dell'art. 65 della legge regionale n. 12 del 19.3.1982.

Per tale motivo chiedeva il differimento dell'udienza di prima comparizione al fine di effettuare la chiamata in causa dei predetti Enti.

Notificato in data 23-26.3.98 l'atto di chiamata in causa, con comparsa di costituzione e risposta dell'11.6.98, si costituiva la Regione Puglia in proprio e nella qualità di gestore della liquidazione dell'E.R.S.A.P., chiedendo il rigetto delle avverse domande.

Istruita la causa con produzione documentale, venivano precisate le conclusioni all'udienza del 23.9.1999.

2. Con sentenza n. 331 del 31.1.2000 il Tribunale, pronunciandosi sia sulla domanda proposta dall'avv. Giuseppe Panza nei confronti dell'avv. Antonio Lupo, che sulla domanda proposta da quest'ultimo nei confronti dell'E.R.S.A.P. e della Regione Puglia, accoglieva per quanto di ragione la domanda proposta dall'attore e per l'effetto condannava Antonio Lupo al pagamento in favore dell'avv. Giuseppe Panza di £ 427.000 per rimborso spese borsuali, £ 4.650.000 per diritti, £ 350.000.000 per onorari, £ 35.465.000 per spese generali al 10% su imponibile, oltre IVA e CAP come per legge ed interessi legali sino al soddisfo. Inoltre accoglieva la domanda proposta dall'avv. Antonio Lupo nei confronti della Regione Puglia, in proprio e nella qualità di gestore della liquidazione E.R.S.A.P., in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, e condannava la medesima Regione Puglia a rimborsare al Lupo le somme di cui alla condanna in favore dell'avv. Panza. Condannava infine il convenuto Lupo al rimborso delle spese processuali in favore dell'attore che liquidava in complessive £ 14.266.0001 di cui £ 801.000 per rimborso spese borsuali, £ 3.465.000 per diritti e £ 10.000.000 per onorari, oltre IVA e CAP come per legge; condannava altresì la Regione Puglia, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, al rimborso delle spese processuali in favore del convenuto che liquidava in complessive £ 14.075.000, di cui £ 665.000 per esborsi, £ 3.410.000 per diritti e £10.000.000 per onorari.

3. Avverso la predetta sentenza proponeva appello la Regione Puglia — in proprio e nella qualità di gestore della liquidazione dell'E.R.S.A.P. — con atto di citazione notificato il 13.3.2001, articolando tre distinti motivi di gravame.

Con il primo motivo la Regione deduceva la omessa attivazione da parte dell'avv. Lupo del procedimento per il riconoscimento del patrocinio legale e di rimborso delle spese processuali, così di fatto impedendo all'Ente pubblico di valutare i presupposti per la concessione del patrocinio e conseguentemente di esercitare il controllo sulla ammissibilità e fondatezza della richiesta di rimborso delle spese processuali. In particolare - deduceva la Regione - che nel caso di specie vi era stata una indebita "moltiplicazione" degli oneri di difesa, per essersi l'avv. Lupo avvalso del patrocinio di più professionisti nel medesimo processo, senza averne motivato la necessità e che per uno degli officianti professionisti era già stato riconosciuto il patrocinio e rimborsati gli onorari di difesa.

Con il secondo motivo di gravame la Regione contestava la congruità di quanto liquidato dal giudice di primo grado.

Con il terzo ed ultimo motivo di gravame la Regione lamentava la condanna al pagamento degli interessi legali con decorrenza a far data dalla nota specifica inviata dall'avv. Panza all'avv. Lupo. Assumeva la Regione di non essere colpevolmente in mora per il pagamento di una parcella professionale ad essa mai pervenuta.

4. Con comparsa di costituzione e risposta del 20.06.2001 si costituiva in giudizio l'avv. Panza deducendo - in via preliminare - la inammissibilità dell'appello per essere stata l'impugnazione proposta ancorché la Regione avesse già provveduto al pagamento, in via transattiva, delle competenze dovute (ad esso appellato) per i titoli e le causali per cui era causa.

In via subordinata, nel merito, l'appellato eccepiva la infondatezza del gravame. L'appellato Avv. Lupo restava contumace.

5. Con sentenza del 26.10 - 5.12.2005 la Corte di Appello di Bari, in riforma della impugnata sentenza, emessa dal Tribunale di Bari il 31.1.2000, rigettava la domanda di garanzia proposta dall'avv. Antonio Lupo nei confronti dell'E.R.S.A.P. e della Regione Puglia e compensava tra questi le spese di primo grado; compensava, altresì, le ulteriori spese di secondo grado tra tutte le parti. ~~Motivi~~

6. Con ricorso del 14.3.2006, notificato il successivo 16 marzo, l'avv. Maria Rosaria Lupo, nella qualità di amministratore di sostegno dell'avv. Antonio Lupo, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello barese, articolando tre distinti motivi di gravame.

Resiste con controricorso la Regione Puglia, anche in qualità di gestore della liquidazione E.R,S.A.P..

Anche l'avv. Panza ha depositato controricorso chiedendo il rigetto del ricorso.

La parte ricorrente e la Regione hanno anche depositato memoria.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è articolato in tre motivi.

Con il primo motivo deduce il ricorrente la violazione dell'art. 329 c.p.c., omessa od insufficiente motivazione su di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, nonché il travisamento delle risultanze probatorie, in relazione all'art. 306 nn. 3 e 5 c.p.c.. Assume il ricorrente che la Corte di merito avrebbe erroneamente affermato che l'Avv. Panza (estraneo al rapporto di garanzia) non avesse interesse ad eccepire l'inammissibilità del gravame per intervenuta cessazione della materia del contendere o per acquiescenza tacita della Regione Puglia alla sentenza di condanna.

Con il secondo motivo di gravame, il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 37 c.p.c., per difetto assoluto di giurisdizione del giudice ordinario. Deduce il ricorrente che la Corte di merito — avuto riguardo al *thema decidendum* — avrebbe dovuto, anche d'ufficio, declinare la propria giurisdizione, non potendo sostituirsi all'Amministrazione attiva nella valutazione delle condizioni che assistono la richiesta di rimborso delle spese legali per il patrocinio dei propri dipendenti o amministratori.

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 3 d.l. n. 543/96, art. 56 l. reg. n. 13/88 e art. 1720 cod. civ., con conseguente illogica motivazione su di un fatto controverso e decisivo del giudizio. Secondo il ricorrente la Corte territoriale avrebbe dovuto far riferimento all'art. 1720 cod. civ. che individua il punto di equilibrio tra le contrapposte pretese e la ripartizione dei rischi economici derivanti dall'esecuzione del contratto. Sostiene che erroneamente la Corte d'appello ha ritenuto limitata ad un solo difensore il patrocinio innanzi alla Corte dei conti, oggetto dell'obbligazione di rimborso azionata nel presente giudizio.

2. Preliminarmente va dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal ricorrente (anche) nei confronti dell'avv. Panza perché del tutto carente di censure che riguardino quest'ultimo, vittorioso in primo grado senza che la pronuncia a lui favorevole sia stata appellata dall'attuale ricorrente. L'impugnata sentenza della Corte d'appello del resto ha

riguardato solo il rapporto di garanzia impropria tra l'avv. Lupo e l'E.R.S.A.P. al quale l'avv. Panza è estraneo.

### 3. Parimenti inammissibile è il controricorso dell'avv. Panza.

Premesso che nella specie si è realizzato un contraddittorio processuale in cause scindibili – tali sono quella avente ad oggetto il pagamento delle spese defensionali richiesto dall'avv. Panza all'avv. Lupo e quella avente ad oggetto il rimborso delle spese stesse richiesto dall'avv. Lupo alla Regione Puglia – deve ribadirsi (Cass., sez. lav., 2 settembre 2003, n. 12764) che, qualora un atto, anche se denominato controricorso, non contesti il ricorso ma aderisca ad esso, deve qualificarsi ricorso incidentale di tipo adesivo, con conseguente inapplicabilità dell'art. 334 c.p.c., in tema di impugnazione incidentale tardiva (applicabile solo all'impugnazione incidentale in senso stretto, che è quella proveniente dalla parte contro la quale è stata proposta l'impugnazione principale o chiamata ad integrare il contraddittorio ex art. 331 c.p.c.), e viceversa con conseguente soggezione ai termini ordinari di impugnazione. Infatti – precisa la sentenza cit. - le regole dettate dal successivo art. 334 c.p.c. sull'impugnazione tardiva riguardano soltanto l'impugnazione incidentale in senso stretto, ossia quella proveniente dalla parte destinataria dell'impugnazione principale, o chiamata ad integrare il contraddittorio ex art. 331 (Cass. 24 maggio 1993 n. 5817, Cass. 5 settembre 1995 n. 9323, Cass. 9 agosto 1996 n. 7339, Cass. 17 aprile 2002 n. 5503). In particolare questa Corte (Cass. 5 settembre 1995 n. 9323, cit.) ha affermato che il principio fissato dall'art. 334 c.p.c. - secondo cui le parti contro le quali è stata proposta un'impugnazione e quelle chiamate ad integrare il contraddittorio nelle cause inscindibili possono, a loro volta, proporre impugnazione incidentale tardiva - è applicabile soltanto alle impugnazioni incidentali vere e proprie (a quelle cioè provenienti dalla parte contro la quale è stata proposta l'impugnazione principale o che è stata chiamata, in ipotesi di cause inscindibili, ad integrare il contraddittorio e rivolte, in tale ultima ipotesi, contro qualsiasi parte ovvero, in ipotesi di cause scindibili, contro lo stesso ricorrente principale), mentre il ricorso incidentale adesivo, quello cioè rivolto a chiedere la cassazione della sentenza per le stesse ragioni già fatte valere dal ricorrente principale, deve essere proposto nei termini ordinari. Cfr. anche Cass. 25 marzo 1991, n. 3191, secondo cui il ricorso incidentale di tipo adesivo, cioè rivolto a chiedere la cassazione della sentenza per le stesse ragioni già fatte valere dal ricorrente principale,

ancorché sia proposto da un litisconsorte in cause inscindibili, deve osservare i termini ordinari, atteso che le regole dettate dall'art. 334 c.p.c., sull'impugnazione incidentale tardiva, riguardano soltanto l'impugnazione incidentale in senso stretto, che è quella proveniente dalla parte contro la quale è stata proposta l'impugnazione principale (o che sia stata chiamata ad integrare il contraddittorio a norma dell'art. 331 c.p. c).

Nella specie il controricorso dell'avv. Pansa risulta notificato ampiamente oltre il termine ordinario per impugnare la sentenza oggetto del ricorso principale (la sentenza è stata notificata il 18 gennaio 2006, come si legge nel controricorso; mentre quest'ultimo è stato notificato il 24 aprile 2006).

4. Del ricorso dei confronti della Regione, va poi esaminato preliminarmente il motivo attinente alla giurisdizione, che è inammissibile.

Questa Corte non può esimersi dal rilevare – non senza un qualche sconcerto – che l'odierno ricorrente in primo grado ha domandato al giudice ordinario, evidentemente ritenuto dal ricorrente stesso provvisto di giurisdizione, la tutela della sua pretesa di rimborso nei confronti della Regione. Una volta che questa domanda, inizialmente accolta dal giudice di primo grado, è stata rigettata nel merito dalla Corte d'appello, lo stesso ricorrente, modificando radicalmente la sua prospettazione difensiva, ha dedotto, con l'odierno ricorso, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Ma di certo la giurisdizione del giudice non può affermarsi o negarsi *secundum eventum litis*.

Nella specie è vero che sulla questione di giurisdizione non può dirsi essersi formato un giudicato interno. Questa Corte (Cass., sez. un., 28 marzo 2006, n. 7039) ha infatti affermato che l'esame, in sede d'impugnazione, di questioni pregiudiziali o preliminari, rilevabili d'ufficio, resta precluso per effetto del giudicato interno formatosi sulla pronuncia che abbia esplicitamente risolto tali questioni, ovvero sulla pronuncia che, nel provvedere su alcuni capi della domanda, abbia necessariamente statuito per implicito sulle medesime; di talché, tale preclusione non si verifica quando il capo della sentenza comportante, con una decisione di merito, la definizione implicita di questioni pregiudiziali o preliminari sia investito dalla impugnazione, ancorché limitatamente alla detta pronuncia di merito.

Ma è sufficiente considerare che il diritto al rimborso delle spese defensionali, previsto dall'art. art. 3 d.l. n. 543 del 1996, *infra cit.*, non implica alcuna attività

provvedimentale della pubblica amministrazione e quindi, concernendo situazioni di diritto soggettivo, è devoluto alla giurisdizione del giudice ordinario, come correttamente ritenuto dalla Corte d'appello, nonché dal giudice di primo grado.

**5. Il primo motivo di ricorso è infondato.**

Va innanzi tutto ribadito (Cass., sez. lav., 16 marzo 2005, n. 5671) che in ipotesi di chiamata in causa per garanzia impropria, qualora, per effetto della mancata impugnazione della pronuncia sulla causa principale da parte del soggetto rimasto soccombente, si formi il giudicato sul rapporto principale, questo non estende i suoi effetti al chiamato in garanzia in ordine al rapporto con il chiamante ed il chiamato può impugnare la statuizione del rapporto principale solo nell'ambito del rapporto di garanzia e per i riflessi che la decisione può avere su di essa.

Correttamente pertanto l'impugnata sentenza non ha tenuto conto dei rapporti intercorsi (e della corrispondenza scambiata) tra la Regione Puglia e l'avv. Panza che sono esterni ed estranei all'azionata obbligazione di rimborso – che può ascrivere ad un rapporto di garanzia impropria - tra la Regione stessa (obbligata) e l'avv. Lupo (creditore).

In ogni caso costituisce apprezzamento di fatto, devoluto alla Corte d'appello quale giudice di merito, l'accertamento della mancanza di qualsiasi transazione della lite tra le parti (vuoi tra Regione e l'avv. Lupo, vuoi, in ipotesi, tra la medesima Regione e l'avv. Panza), o rinuncia alla stessa; né il ricorrente ha indicato documenti non considerati dalla Corte territoriale da cui invece risultasse tale allegata transazione o rinuncia che avrebbe dovuto comportare la cessazione della materia del contendere, precludendo alla Corte stessa di pronunciarsi nel merito dell'impugnazione.

**6. Il terzo motivo è infondato.**

**6.1.** Il ricorrente ha formulato la sua censura – ed il quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c. - con riferimento all'art. 1720 c.c., a suo adire applicabile nella specie in via analogica.

In realtà l'esatta interpretazione di tale disposizione, che riguarda il rapporto di mandato e regola le spese e compenso del mandatario, non viene affatto in rilievo nella specie, avendo la Corte d'appello fondato la sua pronuncia di rigetto della domanda procedendo all'interpretazione dell'art. 3 d.l. n. 543 del 1996 e dell'art. 56 l. reg. Puglia n. 134 del 1988.



Non di meno questa prospettazione del quesito, centrato sull'interpretazione dell'art. 1720 c.c., del tutto deassiale rispetto al *decisum* della Corte territoriale, non costituisce ragione di inammissibilità della censura perché l'art. 366 bis c.p.c. – diversamente da quanto evidentemente ritiene il ricorrente - non è applicabile *ratione temporis* (la norma, per espressa previsione dell'art. 27, comma 2, d.lgs. n. 40 del 2006, si applica ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo - 2 marzo 2006 – quale non è l'impugnata sentenza) e quindi non può predicarsi questa ragione di inammissibilità.

**6.2.** Il ricorso, da esaminarsi nel merito per quanto esso esprime anche nel suo terzo motivo, seppur fissato in un improprio quesito di diritto, è comunque infondato anche in questa parte (terzo motivo) in cui censura in sostanza l'impugnata sentenza per aver escluso il diritto al rimborso delle spese defensionali anche di un secondo difensore nel giudizio contabile.

La Corte territoriale ha correttamente fatto riferimento all'art. 3 decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito in l. 20 dicembre 1996, n. 639, recante norme urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti, disposizione questa, applicabile nella specie, che ha previsto, al comma 2- bis, che nei giudizi di responsabilità innanzi alla Corte dei conti, in caso di definitivo proscioglimento ai sensi di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, le spese legali sostenute dai soggetti sottoposti al giudizio della Corte dei conti sono rimborsate dall'amministrazione di appartenenza. C'è quindi un diritto del soggetto, prosciolto dall'azione di responsabilità, al rimborso delle spese defensionali sostenute e questo rimborso è a carico dell'Amministrazione di appartenenza.

L'interpretazione autentica di tale disposizione è stata contemplata dall'art. 10-bis, comma 10, d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005 n. 248, che ha previsto che le disposizioni dell'art. 3, comma 2-bis, d.l. 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996 n. 639 e dell'art. 18, comma 1, d.l. 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997 n. 135, si interpretano nel senso che il giudice contabile, in caso di proscioglimento nel merito, e con la sentenza che definisce il giudizio, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 91 c.p.c., liquida l'ammontare degli

onorari e diritti spettanti alla difesa del prosciolto, fermo restando il parere di congruità dell'Avvocatura dello Stato da esprimere sulle richieste di rimborso avanzate all'amministrazione di appartenenza.

Più specificamente poi l'art. 56 legge regionale Puglia 13 aprile 1988 n.13, ha previsto che la Regione, anche a tutela dei propri diritti e interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile e penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto d'interesse, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento facendo assistere il dipendente da "un legale" di comune gradimento.

**6.3.** Orbene, l'interpretazione della Corte d'appello, secondo cui il rimborso delle spese defensionali può riguardare un solo difensore, e non già due, non è esatta, ma non di meno deve ritenersi corretta la decisione adottata talché va solo rettificata la motivazione dell'impugnata sentenza.

Deve rilevarsi innanzi tutto che è solo l'art. 56 della legge regionale cit. che prevede "un legale" – e quindi un solo legale – le cui spese defensionali possono essere oggetto di rimborso. Ma nella specie tale disposizione non rileva perché non è possibile interpretare una norma di una legge statale considerando la portata normativa di una disposizione regionale stante l'irriducibile diversità territoriale di ambito di applicazione. Né peraltro si applica direttamente tale norma di legge regionale (art. 56 cit.), che ha un ambito di applicazione ben determinato e limitato anche perché compresa tra le norme per la disciplina del trattamento giuridico ed economico del personale regionale per il triennio 1985-87 (accordo nazionale del 12 febbraio 1987); essa quindi riguarda altra fattispecie: quella del dipendente regionale, mentre nella specie si tratta di un amministratore di un ente regionale.

Quindi occorre far riferimento solo all'art. 3 d.l. 543/96 cit. che non contiene in realtà la limitazione ad un solo difensore; la disposizione parla di rimborso di spese sostenute *tout court* e nulla autorizza a ritenere che le spese devono necessariamente essere relative ad un solo difensore.

C'è poi da considerare che la disposizione di interpretazione autentica (del 2005) della norma statale non costituisce – a stretto rigore – *jus superveniens* perché il decreto legge, poi convertito, è del settembre 2005 e quindi la Corte d'appello, che ha deciso

nella camera di consiglio del 26 ottobre 2005, con sentenza poi depositata il 5 dicembre 2005, avrebbe in realtà dovuto farne applicazione o comunque tenerne conto. Vero è che la disposizione – avente carattere innovativo con effetto retroattivo, non essendo evidentemente interpretativa in quanto aggiunge un *aliquid novi* alla disposizione interpretata - riguardava i giudizi (all'epoca in corso) innanzi alla Corte dei conti e non già quelli successivi – innanzi al giudice ordinario - aventi ad oggetto “onorari e diritti spettanti alla difesa del prosciolto”, qual è quello in esame. Ma comunque essa getta luce sull'art. 3, comma 2-bis, d.l. 543/96 nel senso che occorre una valutazione di congruità e tale è l'oggetto del previsto parere di congruità dell'Avvocatura dello Stato.

Quindi gli “onorari e diritti spettanti alla difesa del prosciolto” devono rispondere innanzi tutto ad un criterio di congruità; d'altra parte chi li richiede deve munirsi del parere di congruità dell'Avvocatura di Stato, quand'anche non vincolante per il giudice.

Nella specie la Corte d'appello ha comunque operato, in concreto, un apprezzamento di congruità perché, con valutazione di merito non sindacabile nel giudizio di cassazione, ha accertato che gli “onorari e diritti spettanti alla difesa del prosciolto” erano stati già rimborsati all'avv. Caputi Jambrenghi per la difesa, innanzi alla Corte dei conti, di nove assistiti, tra cui l'avv. Lupo, nei cui confronti era stata contestualmente esercitata l'azione di responsabilità contabile; attività defensionale questa per la quale l'avv. Caputi Jambrenghi aveva emesso fattura per £ 131.899.200, poi pagata dalla Regione Puglia.

Il ricorrente non ha dedotto alcun elemento di fatto non considerato dalla Corte territoriale per contrastare, come insufficientemente o contraddittoriamente motivato, l'apprezzamento della Corte territoriale e per coonestare all'opposto che l'attività defensionale dell'avv. Caputi Jambrenghi era stata abbisognevole dell'integrazione dell'attività defensionale dell'avv. Panza.

In conclusione può dirsi – come principio di diritto – che l'art. 3 decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito in l. 20 dicembre 1996, n. 639, alla luce della successiva disposizione di interpretazione autentica, recata dall'art. 10-bis, comma 10, d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005 n. 248, va interpretato nel senso che, pur non essendo limitato ad uno solo il difensore le cui spese per l'attività difensiva nei giudizi promossi con azione di

responsabilità innanzi alla Corte dei conti siano oggetto di rimborso da parte dell'amministrazione pubblica di appartenenza in caso di definitivo proscioglimento, d'altra parte occorre che tali spese, nient'affatto rimborsabili semplicemente a pie' di lista, siano, sul piano sostanziale, "congrue" – secondo una valutazione di merito spettante al giudice adito - rispetto al contenuto e alla portata del giudizio contabile, e , sul piano formale e probatorio, siano assistite dalla valutazione di congruità dell'Avvocatura dello Stato che consente all'Amministrazione di appartenenza di procedere al rimborso delle stesse.

7. In conclusione il ricorso nei confronti della Regione Puglia va quindi nel suo complesso rigettato con affermazione della giurisdizione del giudice ordinario.

Vanno invece dichiarati inammissibili il ricorso nei confronti dell'intimato avv. Giuseppe Panza ed il controricorso di quest'ultimo.

Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di questo giudizio di cassazione tra tutte le parti in causa.


## PER QUESTI MOTIVI

La Corte, a Sezioni Unite, rigetta il ricorso nei confronti della Regione Puglia e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario. Dichiara inammissibili il ricorso nei confronti dell'intimato avv. Giuseppe Panza ed il controricorso di quest'ultimo. Compensa le spese di questo giudizio di cassazione tra tutte le parti in causa.

Così deciso in Roma il 19 febbraio 2008

Il Consigliere estensore

(Giovanni Amoroso)



Il Presidente

(Vincenzo Carbone)

IL CANCELLIERE  
Giovanni Giambattista

Deposita in Cancelleria

2 APR. 2008  
IL CANCELLIERE  
Giovanni Giambattista